

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E IL COMUNE DI MIRA PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E/O LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Ambiti di applicazione del regolamento previsti nei patti di collaborazione

Articolo 7 - Promozione della creatività urbana

Articolo 8 - Gratuità dell'attività del volontario singolo

Articolo 9 - Qualifica giuridica del Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 10 - Organizzazione

Articolo 11 - Contenuti delle proposte di collaborazione e procedimento finalizzato alla sottoscrizione del Patto di sussidiarietà

Articolo 12 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III - FORMAZIONE

Articolo 13 - Finalità della formazione

CAPO IV - CURA, GESTIONE CONDIVISA E MANUTENZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e manutenzione di immobili e spazi pubblici

CAPO V - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 16 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 17 - Agevolazioni amministrative

Articolo 18 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 19 - Autofinanziamento

Articolo 20 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 21 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 22 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VII- RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 23 - Prevenzione dei rischi

Articolo 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Articolo 25 - Tentativo di conciliazione

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - Clausole interpretative

Articolo 27 - Entrata in vigore e sperimentazione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1) Il Comune di Mira crede nel valore del volontariato valorizzandone le iniziative di carattere sociale, culturale, ludiche e ricreative, svolte nel territorio comunale da tutti i cittadini attivi e dirette al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela dei beni comuni della Città di Mira e la costruzione di una comunità coesa e solidale.
- 2) Il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione dei cittadini attivi, anche organizzati in associazioni o formazioni sociali, con l'Amministrazione Comunale per la cura e/o la valorizzazione dei beni comuni della città a favore dell'intera collettività, in conformità agli artt. 2, 5, 114, comma 2, 117, comma 6, 118, comma 4, della Costituzione; all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131; all'art. 2 della legge Regione Veneto 30 aprile 2001, n. 11; ai principi fondamentali dello Statuto comunale.
- 3) Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, per la cura, la gestione condivisa e/o la manutenzione dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale e si esplicano attraverso atti amministrativi di natura non autoritativa.
- 4) Nel contesto delle possibili azioni ed interventi che il presente regolamento intende promuovere, assume un ruolo centrale il dono responsabile da parte dei cittadini del proprio impegno, tempo, conoscenze e competenze per contribuire a favorire la costruzione di legami comunitari fra i cittadini, la loro integrazione e la loro crescita.
- 5) Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che l'Amministrazione e cittadini riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della loro cura, gestione condivisa e manutenzione.
- b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Mira nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) **Referente dell'Amministrazione (R.d.A.)**: funzionario comunale appartenente alla struttura organizzativa interessata per materia prevalente dalla proposta di collaborazione, in ragione delle specifiche competenze, nonché dell'esperienza acquisita in servizio, per la più efficace realizzazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni.
- d) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, senza distinzione di genere, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la gestione condivisa e/o la manutenzione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

- e) **Amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.
- f) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- g) **Patto di collaborazione**: l'atto fondamentale attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o manutenzione di beni comuni, le attività da svolgere, il comportamento da tenere e le responsabilità.
- h) **Interventi di cura e manutenzione**: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione per il mantenimento dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) **Gestione condivisa**: interventi di cura e programma di fruizione dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e con lo scopo di facilitare l'integrazione rafforzare i legami di comunità.
- j) **Spazi pubblici**: gli spazi di uso collettivo, fisico o virtuale, di proprietà pubblica o ad uso pubblico (ad esempio: aree verdi e parchi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico).
- k) **Rete civica**: lo spazio di cittadinanza su Internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
- l) **Attività solidaristiche**: interventi promossi dai cittadini attivi in ambito educativo, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare in favore di utenti deboli come anziani fragili o non autosufficienti, persone con disabilità, persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione, rifugiati o richiedenti asilo ed altri,...) e di tutela e valorizzazione dei diritti.

Art. 3 - Principi generali

Il Comune di Mira, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità ed impegno sociale e civile, attiva e/o accoglie forme di collaborazione con cittadini volontari che sottoscrivono il patto di collaborazione.

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) buona fede e fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti, mediante pubblicazione delle informazioni sopra indicate nel portale istituzionale;

- c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) coinvolgimento dei bambini e dei giovani: per quanto possibile, e secondo modalità che andranno definite in base al tipo di progetto, dovrà essere promossa la partecipazione dei bambini e dei giovani, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- g) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) proporzionalità e semplificazione: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
- k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e/o la manutenzione dei beni comuni urbani.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui al successivo art. 5, rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni.
4. Le attività di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune nei confronti dei soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni possono costituire

progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Mira e i cittadini attivi concordano tutti gli aspetti di programmazione, operativi, attuativi, di rendicontazione e di inclusività degli interventi di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il contenuto del patto di collaborazione può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Ciascun patto di collaborazione, avuto riguardo delle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte di cittadini attivi in forma associata, viene indicato un soggetto di riferimento unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli statuti e gli atti costitutivi raccolti in fase istruttoria, sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del patto;
 - gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e manutenzione;
 - la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto di collaborazione e dei suoi risultati;
 - le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
 - le cause di esclusione di singoli cittadini per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
4. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Art. 6 – Ambiti di applicazione del regolamento previsti nei patti di collaborazione

1. Gli interventi previsti dal Patto di collaborazione possono riguardare, con differenti livelli di intensità e complessità, la cura occasionale o costante/continuativa, la gestione condivisa occasionale o costante/continuativa, la manutenzione temporanea o permanente, relativamente ad attività inerenti una o più tra le seguenti materie:

- ambiente, paesaggio, salubrità e sviluppo sostenibile;
- gestione di edifici e spazi pubblici o ad uso pubblico;
- mobilità sostenibile, salute e qualità della vita;
- attività sociali, di partecipazione e di aggregazione;
- educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- cultura, scuola, arte, sport e tempo libero;
- promozione degli elementi caratteristici del territorio e delle attività tradizionali;
- cura del patrimonio pubblico comunale, con particolare riferimento al verde pubblico, all'arredo urbano, agli edifici e alle strutture;
- ogni altra attività sui beni comuni che rientri nelle competenze dell'Amministrazione e mantenga una finalità di interesse generale. Sono sempre esclusi gli interventi che comportino attività in quota e/o rischi non proporzionati rispetto alle finalità e ai risultati attesi.

Nel presente regolamento non trovano applicazione i contratti di sponsorizzazione.

2. A scopo orientativo, la struttura di cui all'art. 10, comma 3, può pubblicare sullo Spazio Web elenchi di interventi di cura e/o di valorizzazione ammissibili per le finalità di cui al presente regolamento. Gli elenchi sono redatti in coordinamento con i competenti Uffici del Comune e possono essere soggetti a periodica revisione. Ciascuna proposta di Patto di collaborazione deve presentare carattere di pronta e concreta realizzabilità e prevede la collaborazione tra cittadini attivi e competenti uffici dell'Amministrazione.
3. In via ordinaria, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni agli spazi di cui al comma 1, sono realizzati senza oneri per l'Amministrazione e, salvo diversa motivata decisione della medesima, entrano nel patrimonio comune della collettività.

Art. 7 – Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità, in particolare di quelle giovanili.
2. Il Comune persegue tali finalità anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone le vocazioni, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 8 – Gratuità dell'attività del volontario singolo

1. Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono in alcun modo essere considerate rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'attività dei singoli volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari diretti della prestazione.

Art. 9 – Qualifica giuridica del Patto di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione, per la sua finalità di creare relazioni di condivisione tra i cittadini e l'amministrazione, rappresenta uno strumento giuridico della sussidiarietà. L'impegno assunto dai cittadini attivi con la sottoscrizione del "patto di collaborazione" non deve pertanto ritenersi sostitutivo né propedeutico ad alcuna delle attività di competenza comunale, nel cui ambito si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio. L'Attività volontaria costituisce pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le attività oggetto del patto di collaborazione non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 10 – Organizzazione

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Ai fini dell'attuazione delle proposte di collaborazione, l'Amministrazione garantisce il coordinamento tra uffici, organi di indirizzo politico-amministrativo e articolazioni organizzative territoriali, nel rispetto dell'etica pubblica, dei principi di imparzialità, di buon andamento e trasparenza.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura organizzativa responsabile per l'attuazione e per la gestione delle proposte di collaborazione nelle diverse fasi e secondo i criteri e le modalità indicati nel presente regolamento. Tale struttura:
 - svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria;
 - costituisce l'interlocutore principale nei rapporti con i cittadini attivi ai fini del presente regolamento e armonizza, ove possibile, le proposte di collaborazione riguardanti i medesimi beni comuni;
 - provvede al costante studio e approfondimento della materia di cui al presente regolamento al fine di aggiornare i passaggi procedurali e la modulistica;
 - supporta l'elaborazione di eventuali modifiche tecniche al testo di regolamento.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune, mediante deliberazione della Giunta.
5. Al fine di favorire l'attuazione dei principi di cui all'art.3, il procedimento di cui all'art. 11 prevede la nomina di un Referente dell'Amministrazione (R.d.A.) per ciascun patto di collaborazione.
6. Il R.d.A., nella fase attuativa di ciascun patto di collaborazione, costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e gli altri uffici comunali interessati. Rientrano tra le funzioni del R.d.A. la resa di pareri, la convocazione di eventuali riunioni intermedie, la partecipazione ad incontri, il contatto diretto con i cittadini attivi coinvolti in supporto all'attuazione delle azioni

previste, nonché l'avvio delle procedure di collaudo, previste dalla legge, qualora la natura degli interventi lo richieda. Le funzioni si svolgono per l'intera durata del patto di collaborazione di riferimento, in sinergia con la struttura di cui all'art. 10, comma 3.

7. Il R.d.A. viene individuato e nominato con determinazione dal dirigente della struttura di appartenenza del Referente stesso. Il dirigente preposto alla struttura di cui all'art. 10, comma 3 provvede ad indicare, in tempi utili, tutti gli elementi istruttori di rilievo ai fini dell'individuazione del R.d.A.

Art. 11 – Contenuti delle proposte di collaborazione e procedimento finalizzato alla sottoscrizione del Patto di sussidiarietà

1. Le proposte di collaborazione devono essere redatte e presentate mediante documentazione proposta dal Comune. La trasmissione può avvenire per via telematica oppure mediante consegna presso gli uffici comunali preposti. Le proposte devono riportare almeno i seguenti contenuti:
 - i riferimenti anagrafici e di contatto dei cittadini attivi proponenti;
 - l'obiettivo e le motivazioni della proposta;
 - una relazione descrittiva dell'intervento che identifichi l'ambito di interesse;
 - il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;
 - le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione;
 - i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi.
2. La struttura di cui all'art. 10, comma 3, nella figura del dirigente preposto, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente le proposte di collaborazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento. In particolare, tale struttura provvede:
 - alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte di collaborazione;
 - alle comunicazioni e agli adempimenti normativi previsti, ai sensi della L.241/90;
 - all'acquisizione dei pareri degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza;
 - ad avviare eventuali momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati di rilievo sul territorio, al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori;
 - alla redazione dei patti di collaborazione;
 - agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
3. Sulla base delle proposte di collaborazione, il Dirigente competente verifica il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art.10 co.4 e la fattibilità tecnica della proposta in relazione all'attività istruttoria di cui al punto precedente, provvedendo ad approvare con propria determinazione lo schema di Patto di Collaborazione, entro il termine indicato al successivo comma 4.

In caso non sussistano le condizioni per procedere, comunica al richiedente l'impossibilità di dare corso alla collaborazione.
4. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, fatti salvi gli eventuali pareri da acquisire presso enti terzi (es. Soprintendenza), tenuto conto della variabilità legata, per ciascuna proposta di collaborazione, alla sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati, alla complessità dell'istruttoria. Si applicano le cause di sospensione e di interruzione previste dalla legge.
5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 12 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

La Giunta Comunale individua gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e manutenzione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

La Giunta Comunale si riserva di rivedere e variare tale Elenco in caso di successive esigenze e necessità.

CAPO III FORMAZIONE

Art. 13 – Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. Per tale ragione il Comune promuove ed organizza percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione rivolti sia ai cittadini attivi sia ai dipendenti ed amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti. Per organizzare tali percorsi formativi il Comune potrà dotarsi di tecniche di facilitazione, mediazione, ascolto attivo e utilizzare strumenti di comunicazione collaborativa.
3. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
4. Il Comune collabora con i soggetti competenti del mondo scolastico affinché, nella predisposizione dei patti di collaborazione, si tenga conto del punto di vista dei bambini.

CAPO IV CURA, GESTIONE CONDIVISA E MANUTENZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e manutenzione di immobili e spazi pubblici

1. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, o attribuirsi maggiori diritti rispetto a quanto previsto nel patto di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione stesso da parte del Comune.
2. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la manutenzione di immobili, possono prevedere l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, fermi restando i principi di economicità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e manutenzione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
4. Il Comune può destinare agli interventi e attività di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO V

FORME DI SOSTEGNO

Art. 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare compensi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, gestione condivisa o manutenzione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate e tali da escludere oneri per il Comune di cui al comma 1, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici, legati alla fruizione dei beni comuni oggetto del patto di collaborazione stesso, a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;
 - affiancamento e supporto tecnico, da parte di dipendenti comunali.
4. I cittadini, ferma restando la gratuità della partecipazione, possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la programmazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico.

Art. 16 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. In considerazione del particolare interesse pubblico delle attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione, il Comune può, nel caso ed all'interno della programmazione finanziaria annuale, disporre esenzioni di specifici tributi connessi allo svolgimento di tali attività.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del relativo canone di occupazione in quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune di Mira per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre eventuali ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 17 – Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione potrà prevedere semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento delle autorizzazioni, comunque denominate, strumentali alle azioni di cura, gestione condivisa o manutenzione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, tali da consentire l'individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali, utili ai fini della riduzione dei tempi previsti per le valutazioni istruttorie e la conseguente sottoscrizione dei Patti.

Art. 18 – Materiali di consumo

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere poi restituiti in buone condizioni al termine dell'attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 19 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.
3. I cittadini attivi possono utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento, hanno la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini, con il supporto e avallo dell'Amministrazione ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate e il portale istituzionale.

Art. 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e/o la manutenzione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VI

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 21 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, presupposto dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa e alla manutenzione dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale istituzionale.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 22 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
 - **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - **verificabilità:** I processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;

- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

CAPO VII RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 23 – Prevenzione dei rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad attenersi allo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dai patti di collaborazione e ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati a tali attività, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza, consapevoli delle norme di legge previste per chiunque assuma responsabilità di questo tipo.

Art. 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, gestione condivisa e manutenzione beni comuni.
2. I cittadini che si attivano per la cura, gestione condivisa e manutenzione di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e manutenzione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo e rispondendo personalmente, per colpa o dolo, dei danni cagionati a persone, animali e/o cose nell'attuazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione previsti nei patti di collaborazione.

Art. 25 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, gestione condivisa e/o manutenzione dei beni comuni.

Art. 27 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di un anno dall'entrata in vigore. Verranno identificati degli iniziali macroambiti di intervento (ambiente, verde pubblico, piccole manutenzioni (ad esempio in ambito scolastico) in cui durante il periodo di sperimentazione il Comune verificherà, con coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare i primi risultati e l'eventuale necessità di adottare interventi correttivi.